

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

CX.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 1962

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE	PAG.	PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	1158	LUZZATTO ed altri: Adeguamento della legge di pubblica sicurezza alle norme della Costituzione. (23);
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	1158	BARDINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico di pubblica sicurezza, 18 giugno 1931, n. 773. (941);
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>		
Modificazioni ed aggiunte alla legge 31 luglio 1956, n. 897, sulla cinematografia. (1578-bis);		LUCCHESI e BIAGIONI: Modificazioni dell'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, riguardante l'obbligo della tenuta di un particolare registro da parte degli esercenti di autorimesse. (1065);
DE GRADA ed altri: Assegnazione di premi ai film nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria. (1238-bis);		PIERACCINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e disposizioni per la concessione della licenza di mestiere ai facchini. (1462);
ALICATA ed altri: Norme sulla produzione, la diffusione e l'esercizio cinematografico. (1525);		GUIDI ed altri: Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione. (2817);
CALABRÒ ed altri: Disposizioni per la cinematografia. (1593);		PELLEGRINO ed altri: Modificazione dell'articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (3346);
ROMUALDI: Proroga delle leggi 29 dicembre 1949, n. 958 e 31 luglio 1956, n. 897, recanti disposizioni sulla cinematografia . . . . .	1158	VALSECCHI: Modifica dell'articolo 169 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (4000) . . . . .
PRESIDENTE . . . . .	1158, 1160, 1161, 1162	1162
ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e spettacolo</i> . . . . .	1159, 1162	PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .
BORIN . . . . .	1161	1162
GAGLIARDI . . . . .	1161	
LAJOLO . . . . .	1161, 1162	
MATTARELLI GINO, <i>Relatore</i> . . . . .	1158, 1159	
SIMONACCI, <i>Relatore</i> . . . . .	1160	
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>		
Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (715);		

**La seduta comincia alle 9,50.**

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente

(È approvato).

#### Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Rampa e Scalfaro sono in congedo.

Sciogliendo la riserva di cui alla precedente seduta, comunico di aver chiamato a far parte del Comitato ristretto per determinare i principi per la erezione di nuovi comuni i deputati Riccio, Mattarelli Gino, Russo Spena, Toros, Gagliardi, Nanni, Golinelli, Ferri e Colitto.

#### Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni propongo una inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno e le proposte di legge relative al finanziamento per la cinematografia.

Non essendovi osservazioni, ritengo che così possa restare stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### Seguito della discussione del disegno di legge:

**Modificazioni ed aggiunte alla legge 31 luglio 1956, n. 897, sulla cinematografia (1578-bis) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati De Grada ed altri: Assegnazione di premi ai film nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria (1238-bis); Alicata ed altri: Norme sulla produzione, la diffusione e l'esercizio cinematografico (1525); Calabrò ed altri: Disposizioni per la cinematografia (Urgenza) (1593); Romualdi: Proroga delle leggi 29 dicembre 1949, n. 958 e 31 luglio 1956, n. 897, recanti disposizioni sulla cinematografia (1599).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 1578-bis nonché delle proposte di legge numeri 1238-bis, 1525, 1593, 1599 d'iniziativa rispettivamente dei deputati De Grada ed altri, Alicata ed altri, Calabrò ed altri e Romualdi, concernenti le nuove norme per il finanziamento della cinematografia.

Il deputato Mattarelli Gino, Relatore, ha la parola.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Credo che, in questa seduta, potremmo limitarci a fare un po' di cronistoria di questa lunga vicenda della legge economica sulla cinematografia, prima di passare al merito ed all'esame dei singoli articoli.

I lavori, in sede di comitato ristretto, sono stati conclusi ma, obiettivamente, devo dire che su molti punti non si è raggiunta l'unanimità per cui la discussione che si svilupperà qui, in Commissione, sarà certamente molto ampia soprattutto sui punti ove vi sono state diversità di parere.

Ricordo agli onorevoli colleghi della Commissione che il problema del finanziamento della cinematografia ha dato luogo ad una lunga vicenda; infatti, fu uno dei primi argomenti che affrontammo in questa legislatura. Il problema si pose quando esaminammo il disegno di legge numero 1578 che era abbinato ad alcune proposte di iniziativa parlamentare, come la numero 1238 (De Grada), la numero 1525 (Alicata), quella numero 1593 (Calabrò) ed infine quella portante il numero 1599 d'iniziativa dell'onorevole Romualdi, limitata, però, ad una proroga della vecchia legge sulla cinematografia.

Comunque, quando noi affrontammo la discussione per la prima proroga, delle vigenti disposizioni sulla cinematografia alla quale, purtroppo, se ne sono aggiunte successivamente delle altre, l'ultima delle quali andrà a scadere il 31 marzo 1963, ci impegnammo di portare a termine la nostra fatica prima della scadenza della presente legislatura.

Quando affrontammo la discussione sul primo provvedimento di proroga si decise la nomina di un comitato ristretto al quale venne affidato il mandato di predisporre e sottoporre alla Commissione un testo che tenesse conto anche della nuova situazione determinata dall'entrata in vigore dei trattati di Roma e dei tempi di attuazione del Mercato comune europeo.

Il Governo convenne con la Commissione sull'opportunità di un ampio ed approfondito esame dell'argomento e, mentre sollecitò una prima proroga delle vecchie norme, che regolano ancor oggi la cinematografia, collaborò con il comitato ristretto, fino al punto da presentare — per la verità solo di recente — un complesso di emendamenti strutturati in un nuovo testo organico che hanno consentito al comitato ristretto di lavorare senza attendere la lunga e laboriosa procedura che accompagna la presentazione di un autonomo dise-

gno di legge e che avrebbe allungato enormemente nel tempo questo nostro lavoro.

Il nuovo testo proposto dal Governo, recepisce delle norme in parte contenute nelle proposte di legge di iniziativa dei deputati Calabrò ed Alicata e, al tempo stesso, coordina le norme delle leggi attualmente in vigore.

Ci sono state di recente delle prese di posizione sulla questione della nuova legge sulla cinematografia, ed in modo particolare il comunicato diramato da Venezia da parte di tutti i rappresentanti dei settori dell'industria cinematografica dei sei paesi del Mercato comune europeo: produttori, distributori, esercenti e rappresentanti delle industrie tecniche. Leggo, per notizia della Commissione, il comunicato stampa che è stato diramato: « Nelle riunioni che hanno avuto luogo a Venezia, hanno ritenuto indispensabile costituirsi in Comitato permanente, riaffermando con ciò la comune volontà di congiungere i loro sforzi al fine di ottenere che in ciascuno degli Stati membri sia attuata la totale abolizione delle tasse eccezionali sullo spettacolo cinematografico, collegata alla sostituzione dell'attuale regime di ristorni governativi con un sistema comune di autofinanziamento diretto basato su una quota degli incassi del cinema del MEC.

Le decisioni assunte dai rappresentanti dell'industria cinematografica, in relazione alla attuale grave congiuntura, corrispondono all'inderogabile necessità di assicurare nello stesso tempo le condizioni economiche indispensabili sia alla sopravvivenza dello spettacolo cinematografico che allo sviluppo dei valori artistici, culturali e sociali che gli sono propri ».

Devo dire che, proprio su questo argomento, che è uno dei più scottanti del momento, il comitato ristretto non ha alcuna proposta da avanzare alla Commissione — questo problema non venne affrontato — in quanto tale materia non faceva parte degli argomenti in discussione. È evidente, quindi, che esaminando, in Commissione, i vari articoli, noi non potremo non tener conto della necessità di adeguare la nuova legge a questi principi che, ormai, investono tutto il problema della regolamentazione della cinematografia.

Sempre, continuando la cronistoria dei nostri lavori, ricordo che nei mesi da maggio a luglio il comitato ristretto ha lavorato a ritmo serrato essendoci trovati di fronte al considerevole numero di 156 emendamenti proposti dai deputati Gagliardi, De Grada, Schiavetti, Quintieri e Barzini al nuovo testo del Governo.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Gli emendamenti, realmente erano molto più numerosi, se si tiene conto dei suggerimenti pervenuti dalle varie organizzazioni interessate.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. È esatto, ma io mi sono riferito a quelli presentati ufficialmente. Non si è mancato, da parte dei Relatori, di sentire anche il parere delle associazioni di categoria (come ad esempio l'A.G.I.S.) per cui penso che il testo che il comitato ristretto propone alla Commissione risponda anche alle indicazioni venute dagli ambienti interessati.

Per quanto riguarda i lineamenti fondamentali del provvedimento elaborato dal comitato ristretto, ed a seguito degli emendamenti apportati al testo governativo, posso dire che essi sono sostanzialmente i seguenti:

- a) provvidenze generali a favore della cinematografia e requisiti per le imprese cinematografiche;
- b) dichiarazione di nazionalità dei film e relative condizioni;
- c) programmazione cinematografica obbligatoria;
- d) contributi e premi in favore dei produttori;
- e) abbuoni per gli esercenti;
- f) credito cinematografico.

L'articolo 1 indica i compiti del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di cinematografia; compiti che, ovviamente, non possono che essere di coordinamento e di vigilanza, in quanto l'esercizio dell'attività cinematografica è libero. A questo articolo è stato approvato un emendamento proposto dal deputato Gagliardi che riguarda anche, in particolare, la cinematografia didattica, culturale e per la gioventù. Abbiamo ritenuto opportuno includere nell'articolo questi particolari tipi di attività cinematografica che, del resto, ritroveremo successivamente menzionati in altri articoli.

Il comitato ristretto ha discusso ampiamente l'articolo 2, che riguarda la composizione della Commissione consultiva per la cinematografia ed ha ritenuto opportuno scendere ad una più analitica specificazione dei rappresentanti delle varie categorie chiamate a far parte della commissione stessa. Su questo punto abbiamo raggiunto delle intese fra i rappresentanti dei vari gruppi politici che dovrebbero favorire una rapida approvazione dell'articolo.

Vengono, poi, previsti i requisiti generali cui devono corrispondere i film ai fini dell'am-

missione alle provvidenze economiche, a cominciare dal riconoscimento della nazionalità italiana, per arrivare, infine, alle prescrizioni particolari per i film a lungo e corto metraggio. Stabiliti, infine, i requisiti per l'ammissione dei film a lungo metraggio e di attualità alla programmazione obbligatoria, il nuovo testo fissa i contributi percentuali che lo Stato dovrà corrispondere, contributi che sono proporzionati agli introiti.

Il comitato ristretto si è trovato d'accordo nel fissare in due anni la durata di tutti gli organi collegiali previsti nel disegno di legge, comprendendo anche, in questo limite, la durata degli incarichi dei rappresentanti delle varie organizzazioni e delle varie amministrazioni pubbliche interessate esclusi, naturalmente, i direttori generali del ministero che fanno parte di diritto e senza limitazioni di tempo delle varie commissioni e comitati, finché durano in carica nella amministrazione da cui dipendono.

Inoltre, particolari trattamenti, ai fini dei contributi cui ho accennato, sono previsti per i film a carattere documentario o informativo con prevalenti riprese dal vero.

Ancora, accogliendo alcune proposte del collega onorevole Gagliardi, si fissano precise norme sui criteri distintivi dei film adatti per la gioventù, nonché le norme per la programmazione obbligatoria di cortometraggi per i quali è prevista una limitazione di 110 all'anno, sentito il comitato di esperti.

Per quanto riguarda le sale cinematografiche e l'esercizio dei locali cinematografici, sono state introdotte delle norme che rappresentano un coordinamento ed aggiornamento di quelle vigenti in materia, ivi comprese anche le norme per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di locali ed il rilascio di licenze per l'esercizio di nuove sale cinematografiche.

In particolare si è ritenuto opportuno, in sede di comitato ristretto, di introdurre delle norme particolari per le zone di recente sviluppo industriale in modo che ivi possano sorgere dei nuovi locali cinematografici indipendentemente dal rapporto limite stabilito normalmente.

Infine, il nuovo testo si occupa anche dei problemi del credito cinematografico con notevoli innovazioni rispetto alla situazione attuale. Su questo argomento il Governo si è riservato di presentare una definitiva formulazione dell'articolo, dopo aver inteso il parere del Ministero del tesoro.

Altre norme di minore interesse le vedremo in sede di esame dei singoli articoli.

A questo punto ritengo opportuno segnalare la necessità che la Commissione, prima di affrontare l'esame dei singoli articoli, possa avere notizia anche di alcuni elementi che, in sede di comitato ristretto, il Governo si era riservato di fornire sulla esatta posizione di certi aspetti particolari della nostra cinematografia.

Per concludere, mi pare che il lavoro da affrontare non sia lieve, anche perché il contributo che ha potuto dare il comitato ristretto nella formulazione dei vari articoli non mi pare abbia esaurito il dibattito su molti punti. Il numero notevole degli emendamenti presentati, che sono stati nella maggior parte respinti, sta a dimostrare come il problema dovrà essere trattato più ampiamente.

Noi dovremo lavorare a ritmo serrato per varare questa nuova legge secondo gli impegni che ci siamo assunti, discutendo i provvedimenti di proroga.

Infatti, è da troppo tempo che il disegno e le proposte di legge sono all'ordine del giorno dei nostri lavori ed è indispensabile uscire da questa situazione dando alla cinematografia italiana per la importanza che riveste nella vita economica e culturale del nostro paese una legge organica che sia inquadrata anche nelle norme e nei tempi di attuazione del Mercato comune europeo.

A questo punto termina la mia relazione e mi riservo, eventualmente, di entrare nel merito delle varie norme, in sede di esame dei singoli articoli.

SIMONACCI, *Relatore*. Sono d'accordo con il collega Mattarelli Gino ma desidero mettere in rilievo che il punto fondamentale resta sempre quello della determinazione dei contributi — oltre tutti gli altri problemi di carattere tecnico — che deve essere stabilita in rapporto con le tasse. Concordo, infatti, con coloro che suggeriscono di applicare meno tasse e di dare meno premi: i due fenomeni sono in stretta correlazione.

Questo è il problema fondamentale, ed il comitato ristretto si è trovato nell'impossibilità di affrontarlo perché è un problema che, per la sua vastità, richiede una discussione approfondita sia da parte di tutta la Commissione che del Governo.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare i Relatori ed i componenti del Comitato ristretto per il lavoro svolto al fine di accelerare l'iter di questa legge; e vorrei anche dire che è giustificata la proposta del deputato Mattarelli Gino di affrontare i vari problemi in sede di esame degli articoli. La segreteria della Commissione provvederà ad inviare a tutti i de-

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1962

putati copia della relazione sui lavori del comitato ristretto — espositiva di quanto è stato fatto — in modo che ciascuno possa avere sott'occhio quelle che sono le osservazioni formulate e gli emendamenti approvati e ciò ai fini di una maggiore regolarità e di un maggior ordine della discussione.

LAJOLO. Non mi sembra che la relazione del collega Mattarelli Gino sveli la realtà della situazione. In sostanza, noi abbiamo un disegno di legge che non serve più perché superato e mutato da una serie infinita di emendamenti. Il comitato ristretto ha cercato, con i suoi lavori, di porre un po' d'ordine in questi emendamenti ma, evidentemente, in una situazione come quella nella quale oggi ci troviamo penso che la Commissione dovrebbe togliersi ogni responsabilità dichiarando che è impossibile voler varare questa legge entro la fine della legislatura, in quanto si brancola fra una massa di modifiche ed emendamenti che sono stati proposti.

Tanto più che, di fronte a evoluzioni e decisioni quali, ad esempio, quelle che si sono avute a Venezia in relazione alle esigenze del Mercato comune, con particolare riguardo alla modifica delle tassazioni e dei benefici sia della nostra cinematografia come anche di quelli degli altri paesi del M.E.C. sarebbe bene che la nostra Commissione discutesse non su questo testo di legge, già superato, ma su un nuovo provvedimento che affronti e risolva il problema della detassazione e dei contributi in modo organico e sostanziale tenendo presente la realtà del Mercato comune.

Per questi motivi non vedo quale utilità vi sia di discutere oggi su delle proposte e su degli emendamenti che, assolutamente, non porterebbero a delle conclusioni valide. Quindi, è bene dirlo chiaramente, nella attuale situazione, determinata anche dalla presentazione di queste centinaia di emendamenti, è umanamente impossibile pensare che la nuova legge, così com'è impostata, possa andare a buon fine.

Proprio per evitare questo ostacolo, da noi previsto, avevamo presentato una serie di emendamenti che modificavano semplicemente le vecchie leggi, data la incertezza — anche governativa — degli orientamenti e delle soluzioni che possono manifestarsi in sede di Mercato comune. Questi emendamenti toccavano soltanto i punti che, oggi, maggiormente preoccupano il mondo del cinema, e collegavano una serie di norme già esistenti dando ad esse una nuova struttura che serviva a superare proprio quei problemi di fondo che —

come abbiamo visto dagli emendamenti presentati da vari colleghi di tutti i gruppi — sono difficili a risolvere.

Comunque, sono d'accordo con la proposta del Presidente di prendere visione integrale della relazione del comitato ristretto, al fine di avere almeno un quadro delle discussioni avvenute in quella sede. Nello stesso tempo desidererei che il Governo assumesse una posizione chiara e, soprattutto, riconoscesse che nelle condizioni in cui è stato presentato il nuovo testo di legge, con le richieste del mondo del cinema da una parte e le centinaia di emendamenti presentati dai vari gruppi dall'altra, è necessario pervenire ad una decisione chiara e definitiva, e nel contempo desidero sapere se sia esatto che presso gli organi ministeriali sia in elaborazione un nuovo disegno di legge.

BORIN. Le dichiarazioni del collega Lajolo mi hanno fatto ricordare che, nel 1959, quando ci siamo trovati nella necessità di prorogare le attuali norme della cinematografia, avevo proposto come termine ultimo il 31 dicembre 1962, facendo presente che sarebbe stato materialmente impossibile avere, prima di tale data, elementi sufficienti per innestare senza squilibri e danni la nostra cinematografia nel Mercato comune.

Allora la proposta venne respinta e si approvò una proroga di soli sei mesi. In realtà, in questi tre anni, abbiamo molto lavorato e discusso per le proroghe ma poco abbiamo fatto per la legge fondamentale. Se allora avessimo stabilito il termine da me richiesto, avremmo avuto tre anni di tempo per applicarci a studiare una legge organica che sarebbe stata approvata entro il dicembre 1962.

PRESIDENTE. Effettivamente esistono delle difficoltà e dobbiamo cercare il modo di superarle. Contiamo di proseguire la discussione in una seduta della prossima settimana. Intanto, anch'io, vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario Antoniozzi di chiarirci preliminarmente se il Governo abbia in animo di presentare un nuovo, ulteriore, disegno di legge — al quale ha accennato l'onorevole Lajolo — e ciò ai fini di una maggiore proficuità del nostro lavoro.

GAGLIARDI. Vorrei fare una domanda al Rappresentante del Governo: è vera la notizia secondo la quale il nostro paese sarebbe stato chiamato sul banco degli imputati, davanti alla Corte di Bruxelles, per violazione dei Trattati di Roma in ordine al settore della cinematografia? E se questo è vero, in qual modo il Governo intende predisporre

gli strumenti necessari per far cessare questo *iter* dinanzi alla Corte, e quali sono i più adeguati provvedimenti per rimetterci sul giusto cammino. Mi pare fondamentale il fatto che noi non possiamo continuare a legiferare come se il Trattato di Roma non esistesse; e ciò, in particolare, nel caso attuale, mentre stiamo predisponendo una nuova legge per la cinematografia.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Vorrei, in primo luogo, dare atto ai componenti il comitato ristretto per il lavoro svolto sfrondando decine e decine di emendamenti, tanto che quelli rimasti ancora in discussione sono soltanto una quindicina, e altrettante sono le questioni rimaste in sospeso. E ciò non è poco quando si pensi che c'erano 156 emendamenti, ufficialmente presentati, oltre a circa 200 suggerimenti pervenuti da varie organizzazioni.

Noi siamo già pervenuti ad un testo — quello stampato in bozza — che offre una visione piuttosto completa della legge. In realtà, tra il momento in cui il comitato ristretto ha concluso i propri lavori e quello attuale vi sono state delle prese di posizione esterne ed interne sull'impostazione data alla legge. Quelle esterne sono di carattere internazionale: per quelle interne mi riferisco a Venezia dove ho avuto modo di parlare con gli esponenti della cinematografia che mi hanno espresso il loro pensiero.

Di conseguenza, è ovvio che il Governo stia esaminando quale dovrà essere il nostro atteggiamento nei confronti delle prese di posizione esterne, per far sì che la cinematografia abbia una regolamentazione sotto tutti gli aspetti.

Non è il caso di scendere ai dettagli; piuttosto vorrei chiedere a quei componenti della Commissione che hanno pronti degli emendamenti, specialmente per quanto si riferisce alla parte economica, di esternare il loro preciso pensiero perché, finora, non abbiamo potuto conoscere il testo degli emendamenti su questo punto. Sarebbe interessante conoscere anche l'opinione dei singoli gruppi.

LAJOLO. Gli emendamenti ci sono, ma si riferivano alla vecchia legge e non sono stati ancora rapportati al nuovo testo. Dopo quanto ha detto il Sottosegretario Antoniozzi sarebbe interessante avere dal Governo una relazione sulle richieste esterne e sulle proposte interne in modo da consentirci un preciso orientamento per vedere se questo problema possa essere affrontato e risolto anche nel quadro delle esigenze del M.E.C. Altrimenti si

inizierà la discussione senza conoscere il parere del Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, rinvio il seguito della discussione ad una prossima seduta.

#### Seguito della discussione sul disegno di legge:

**Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (715); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri: Adeguamento della legge di pubblica sicurezza alle norme della Costituzione (23); Bardini ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico di pubblica sicurezza, 18 giugno 1931, n. 773 (941); Lucchesi e Biagioni: Modificazione dell'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, riguardante l'obbligo della tenuta di un particolare registro da parte degli esercenti di autorimesse (1065); Pieraccini ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e disposizioni per la concessione della licenza di mestiere ai facchini (1462); Guidi ed altri: Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (2813); Pellegrino ed altri: Modificazione dell'articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (3346); Valsecchi: Modifica all'articolo 169 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (4000).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge « Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » e delle proposte di legge: « Adeguamento della legge di pubblica sicurezza alle norme della Costituzione » d'iniziativa dei deputati Luzzatto, Amadei, Ferri, Jacometti, Pertini e Targetti; « Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico di pubblica sicurezza, 18 giugno 1931, n. 773 » d'iniziativa dei deputati Bardini, Mazzoni, Tognoni, Alberganti, Adamoli, Degli Esposti, Guidi, Assennato, Maglietta, Sannicolò, Silvestri, Spallone, Vidali, Speciale, Sulotto e Barontini;

« Modificazione dell'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 riguardante l'obbligo della tenuta di un particolare registro da parte degli esercenti di autorimesse » d'iniziativa dei deputati Lucchesi e Biagioni; « Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e disposizioni per la concessione della licenza di mestiere ai facchini » d'iniziativa dei deputati Pieraccini, Corona Achille, Venturini, Zurlini, Borghese, Colombo Renato e Armadori; « Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione » d'iniziativa dei deputati Guidi, D'Onofrio, Adamoli, Caprara, Sannicolò, Carrassi, Vestri, Lajolo, Pirastu, Jotti Leonilde, Villa Giovanni Oreste, Viviani Luciana, Bordini, Li Causi, Raffaelli, Busetto, Mazzoni, Tognoni e Montanari Otello; « Modificazione dell'articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » d'iniziativa dei deputati Pellegrino, Magno, Sannicolò, Guidi, Grifone, Miceli, Audisio Walter, De Pasquale, Fiumanò, Compagnoni, Zoboli, Ferrari Francesco, Pucci Anselmo e Calasso; « Modifica all'articolo 169 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 » di iniziativa del deputato Valsecchi.

La Commissione, in data 21 marzo 1962, nominò un comitato ristretto per l'esame del disegno di legge e delle proposte di legge, compresa quella dell'onorevole Valsecchi che è stata recentemente assegnata alla nostra Commissione. Il comitato ristretto nel corso dei suoi lavori si è particolarmente soffermato sul disegno di legge, al quale il Governo ha proposto una serie di emendamenti che costituiscono una integrazione del testo originale.

Sui lavori del comitato ristretto riferirò io stesso, sostituendomi al relatore Bisantis, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

Il disegno di legge prevede la soppressione integrale di 8 articoli del testo unico della legge di pubblica sicurezza, quella parziale di 2 articoli e la modifica di altri 14 articoli, mentre la proposta d'iniziativa dei deputati Guidi ed altri tende a sopprimere 29 articoli del testo unico ed a modificarne 28. Infine, la proposta d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri prevede l'abolizione integrale di 56 articoli, quella parziale di 2 e la modifica di 14.

Questo richiamo aritmetico sta a dimostrare come tutti gli istituti della legge di pubblica sicurezza siano stati presi in considerazione per una loro rielaborazione sia dalle proposte di legge come anche dal disegno di legge, da cui discende la necessità — e questo è stato già fatto nel comitato ristretto — di vagliare tutta quanta la materia. Occorre dire che ciascuno di questi provvedimenti, pur partendo dal comune intendimento di adeguare il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza alla Costituzione, segue tuttavia una propria linea, mettendo in evidenza anche orientamenti di natura politica e sociale.

In sintesi, si può dire che, mentre le modifiche contenute nel disegno di legge sono ispirate ai disposti della Costituzione ed ai dettami delle varie sentenze emesse in materia dalla Corte costituzionale, le proposte di legge, invece, ed in modo particolare quella d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri, pur affermando in un certo senso di ispirarsi ai dettami delle sentenze della Corte costituzionale tendono, concretamente, ad eliminare ogni intervento preventivo della pubblica sicurezza. Questo mi pare, in sostanza, il punto fondamentale rilevabile dalle due proposte di legge Guidi ed altri e Luzzatto ed altri, vale a dire il tentativo di eliminare il criterio della prevenzione in tutto il sistema delle nostre leggi di pubblica sicurezza.

Vorrei aggiungere ancora un altro punto. Si dice in sintesi: esiste il codice penale, dunque appliciamolo. Si ritengono, pertanto, sufficienti per la difesa della collettività le norme del codice penale per cui non sarebbe necessario un sistema di provvidenze preventive per la difesa di ciò che costituisce il bene comune. Questo mi sembra il punto fondamentale su cui poggiano le due proposte di legge ed in rapporto al quale la nostra Commissione dovrà discutere soprattutto sul condizionamento e l'abolizione dei poteri degli organi di polizia, a cominciare da quelli dei prefetti che, secondo la proposta di legge Luzzatto dovrebbero essere di natura esclusivamente amministrativa, per cui l'articolo 2 dell'attuale legge di pubblica sicurezza dovrebbe essere soppresso. Nel disegno di legge, al contrario, l'articolo 2, che concerne i poteri del prefetto, è mantenuto, proprio in applicazione di quello che è l'orientamento della Corte costituzionale. La proposta di legge Guidi ed altri limita anch'essa i poteri degli organi di polizia, ed ancor più drasticamente quelli dei prefetti ai quali dovrebbero restare soltanto poteri amministrativi vincolati, mentre tra-

sferisce un'ampia sfera di competenza della pubblica sicurezza ai sindaci.

Queste mi sembrano le posizioni davanti alle quali noi ci troviamo; il comitato ristretto ha seguito un metodo di lavoro che, naturalmente, può essere riproposto in Commissione, oppure modificato: ha, cioè, accolto come testo base il disegno di legge. Al disegno di legge sono stati presentati degli emendamenti dal Governo che sono stati recepiti nel testo elaborato dal comitato ristretto. Le proposte di legge Guidi e Luzzatto sono state esaminate nel complesso ma, di massima, sono state respinte mentre, in rapporto alle singole norme è stato accolto qualche emendamento su cui, specificamente, riferirò durante l'esame degli articoli. Le proposte Guidi e Luzzatto, nella loro impostazione di attacco massiccio alle leggi di pubblica sicurezza non sono state accolte dalla maggioranza del comitato ristretto.

Ho fatto stampare e distribuire il testo degli emendamenti accolti dal comitato ristretto.

Quanto ad alcune osservazioni sui singoli articoli, mi limiterò a richiamare i punti sui quali il comitato ristretto ha maggiormente discusso e le sue risoluzioni.

All'articolo 1 del disegno di legge deve essere incluso un emendamento del Governo che propone la soppressione degli articoli 129 e 130 della legge di pubblica sicurezza. Questo in sede di comitato ristretto; ritengo, però, che, quando la Commissione inizierà l'esame degli articoli, l'articolo 1 dovrà essere discusso per ultimo perché vi potrebbero essere altri articoli da sopprimere ed una iniziale approvazione di questo articolo verrebbe a condizionare con una evidente preclusione lo svolgimento di tutto il successivo lavoro. Penso che la Commissione vorrà seguire questo orientamento.

All'articolo 2 vi fu la proposta del Governo di sostituire la disgiuntiva « a » con la congiunzione « e » per unire e non disgiungere al caso di urgenza quello di grave necessità pubblica.

Ancora, in rapporto al primo comma, vi fu una proposta di soppressione della parola « generali » nella frase: « dei principi generali » ed anche questo emendamento venne accolto.

Infine, si aprì una discussione veramente interessante in rapporto a tutto l'articolo, e cioè se il provvedimento del prefetto dovesse essere ritenuto definitivo o meno, e quale tutela vi potesse essere per chi rimanesse leso da un provvedimento che abbia a sconfinare dai limiti. Su questo punto la discussione

rimase aperta perché alcuni componenti il comitato ristretto rilevarono che esisteva sempre la possibilità di un ricorso al Consiglio di Stato; ma si disse pure che un provvedimento, che può essere anche giusto all'inizio della sua applicazione può diventare iniquo dopo un determinato periodo di tempo non potendosi prevedere solo 24 o 48 ore per la durata del provvedimento stesso. Ed allora fu proposto di studiare una forma di diffida da parte degli interessati al prefetto e, nel silenzio di questi — che equivale a rifiuto — consentire, entro un brevissimo termine, il ricorso al Consiglio di Stato.

Questa discussione non ebbe a concludersi perché, se ben ricordo, l'onorevole Sottosegretario Ariosto si riservò di studiare questo punto per sottoporre alla Commissione delle proposte concrete.

Quanto all'articolo 3, venne proposto di aggiungere all'articolo stesso, dopo le parole: « ...sottoporsi a rilievi segnaletici », le parole: « ...esteriori con esclusione di ogni forma di ispezione personale ». Questa aggiunta trae origine da una recente sentenza della Corte costituzionale.

L'articolo 4 ha subito alcune modifiche. L'onorevole Guidi propose di sostituire al primo comma dell'articolo le parole: « Ufficio distaccato di pubblica sicurezza » con le altre « Autorità locale di pubblica sicurezza ». Il Governo manifestò parere contrario e, a maggioranza, il comitato respinse l'emendamento dell'onorevole Guidi il quale si riservò di ripresentarlo in Commissione.

Il secondo comma, invece, su proposta del Governo, venne soppresso, mentre al terzo comma vi è un emendamento che propone di aggiungere, dopo le parole: « ...il dirigente dell'ufficio può per... » la parola: « ...comprovati ». Anche questo emendamento nasce dalla esigenza di adeguare la legge ai suggerimenti della Corte costituzionale che, in una sua sentenza, ha affermato il principio che i motivi debbono essere comprovati.

Sempre in rapporto a questo articolo, al 7° comma, vi fu un emendamento del Governo, e mi pare anche dell'onorevole Russo Spena, che venne accolto sostituendo il comma stesso con il seguente:

« Coloro che promuovono, organizzano o dirigono riunioni che abbiano luogo senza preavviso, nonostante il divieto o senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'Autorità, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 80.000. Nei casi



più gravi le pene sono applicate congiuntamente. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola ».

Per quanto riguarda l'articolo 5, gli onorevoli Guidi e Vestri dichiararono di mantenere la loro riserva per cui dovrebbe essere sentito il sindaco sull'opportunità dello scioglimento degli assembramenti e, giacché il Governo si è espresso in senso contrario, come contraria è apparsa la maggioranza del comitato, essi si riservano di insistere in Commissione su questo loro punto di vista. In seno al comitato, su mia proposta, accolta per altro dall'onorevole Ferri, si decise di rimandare tutta la questione alla decisione della Commissione.

Giunti all'articolo 6, l'onorevole Vestri — e la discussione fu ampia e delicata — avanzò riserve sull'uso delle armi e chiese che le pene fossero applicate disgiuntamente, e solo nei casi più gravi congiuntamente. Giacché questa è una questione di fondo ed investe non soltanto l'articolo 6 del disegno di legge ma anche gli articoli 22, 23, 24 della legge di pubblica sicurezza ed addirittura una norma del codice penale, il comitato ristretto non ha concluso su questo punto, ma ha rimesso alla Commissione l'esame dell'intera questione.

L'articolo 7 deve essere coordinato con il disposto dell'articolo 224 del codice di procedura penale; a questo punto si accese una discussione perché, se ricordo bene, da parte dell'onorevole Vestri e dell'onorevole Ferri si affrontò molto a fondo questo problema. È stata, inoltre, prevista l'abrogazione dell'articolo 41 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; io proposi l'abrogazione delle parole « anche fuori dei casi di flagranza » ed il sottosegretario Ariosto accettò questo punto di vista e richiamò l'articolo 14 della Costituzione. In sostanza vi fu un'importante ed approfondita discussione, ma l'orientamento della maggioranza del comitato ristretto fu quello di mantenere il testo dell'articolo 7 con la esclusione delle parole « fuori dei casi di flagranza ». L'onorevole Guidi propose di sostituire la parola « sospetti » con la parola « indizi », proposta che mi trovò favorevole e sulla quale il Governo espresse delle riserve. Su proposta del Governo si decise di aggiungere dopo l'inciso « gli ufficiali di polizia giudiziaria » le parole « in caso di necessità e di urgenza » in modo da limitare la possibilità e la facoltà di intervento.

Quanto all'articolo 8, dal Governo fu proposto il seguente nuovo testo che è stato accolto dal comitato ristretto: « Il prefetto può,

per gravi circostanze che comportino turbamento all'ordine e alla sicurezza pubblica vietare la rappresentazione di qualunque produzione teatrale o cinematografica, in via eccezionale. L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione di qualunque produzione quando nel corso dello spettacolo si verificano disordini ».

Vorrei, inoltre, ricordare che in rapporto a questa disposizione vi fu una reazione vivace da parte degli onorevoli Guidi e Vestri che, sostanzialmente, tendevano a mettere in evidenza come questa norma venisse, in qualche modo, ad annullare i progressi che sarebbero stati fatti in materia di censura cinematografica; ho quindi ricordato, per completezza, queste osservazioni agli effetti della discussione.

Per quanto riguarda l'articolo 9 si accolse un nuovo testo che era contenuto nella proposta di legge Jacometti (stampato dal Senato n. 1027). In questa sede si è ritenuto di confermare quanto era stato approvato precedentemente dalla nostra Commissione e, in attesa anche che il Senato abbia ad esprimere il proprio orientamento — se le mie notizie sono esatte tale proposta è già all'ordine del giorno — noi siamo rimasti sulle nostre posizioni. Per completezza devo ricordare che da parte del Governo vi fu un certo orientamento tendente alla soppressione di ogni rapporto limite per la vendita dei superalcolici.

L'articolo 10 è stato modificato, a maggioranza del comitato, e le parole: « contrari agli ordinamenti politici, sociali ed economici costituiti nello Stato, o lesivi del prestigio dello Stato o dell'autorità o offensivi » sono state sostituite dalle altre: « offensivi delle istituzioni dello Stato ».

L'onorevole Guidi mosse ampie riserve in quanto riteneva che l'articolo fosse in contrasto con l'articolo 21 della Costituzione; anche su questo punto la discussione fu ampia, ma, a maggioranza, venne approvato dal Comitato ristretto il nuovo testo.

L'articolo 11, che si riferisce all'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha trovato, su proposta del Governo e sia pure a maggioranza del comitato ristretto una nuova formulazione. Il nuovo testo è questo:

« Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica, chiunque intenda affiggere o diffondere in luogo pubblico, aperto od esposto al pubblico, scritti o disegni ovvero fare uso di mezzi luminosi

o acustici per comunicazioni al pubblico o collocare iscrizioni anche se lapidarie, deve depositare almeno due giorni prima presso la questura o il locale ufficio distaccato di pubblica sicurezza due copie degli scritti o disegni o comunque del testo delle comunicazioni o delle iscrizioni.

« L'obbligo predetto non si applica agli scritti, disegni o comunicazioni delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, a quelli elettorali, a quelli destinati esclusivamente alla pubblicità commerciale, a quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o vendite all'incanto, nonché ai giornali.

« Qualora gli stampati, i disegni o le comunicazioni integrino gli estremi di un reato, abbiano contenuto contrario al buon costume o possano turbare l'ordine pubblico, il questore, entro il suddetto termine, ne può vietare in tutto o in parte la diffusione o il collocamento con provvedimento motivato da notificare al procuratore della Repubblica per la convalida; ove questa non intervenga nelle successive ventiquattro ore il provvedimento si intende revocato e privo di ogni effetto.

« Avverso il decreto di convalida è ammesso ricorso nel termine di dieci giorni dalla notifica al procuratore generale presso la corte di appello.

« Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dalle competenti autorità municipali, in conformità delle norme vigenti in materia.

« Le affissioni effettuate senza l'osservanza delle norme contenute nel presente articolo sono rimosse a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, alla quale spetta, altresì, di impedire qualsiasi altra comunicazione o manifestazione che sia in contrasto con le norme medesime ».

L'articolo 12, su proposta del Governo sulla quale concordammo tutti, è stato soppresso.

Per l'articolo 13 si svolse un'ampia discussione soprattutto in rapporto all'articolo 18 della Costituzione ed in merito alle associazioni vietate, siano esse militari o segrete. L'onorevole Guidi si riservò di riproporre il suo punto di vista in Commissione.

All'articolo 14 il Governo propose il seguente nuovo primo alinea:

« Ai fini dell'osservanza dell'articolo 18 della Costituzione il prefetto può chiedere ai dirigenti o rappresentanti di associazioni o enti che svolgono in tutto o in parte la pro-

pria attività entro il territorio della provincia ad esclusione dei partiti politici, ecc. ».

Io proposi di aggiungere anche i sindacati regolarmente costituiti. L'onorevole Guidi si riservò di sostenere la necessità della soppressione di tutto l'articolo 14. Rimase, comunque, approvato a maggioranza soltanto l'emendamento sostitutivo relativo al primo comma dell'articolo 14.

Quanto all'articolo 15 il Governo propose il seguente nuovo testo che venne approvato da tutti:

« Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni segrete è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a lire 100.000.

« Chiunque vi partecipa è punito con l'arresto fino a 3 mesi e con l'ammenda fino a lire 50 mila.

« Lo scioglimento delle associazioni segrete e di quelle di cui al decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, convertito nella legge 17 aprile 1956, n. 561 è disposto con la sentenza di condanna ».

Per quanto riguarda l'articolo 16 il Governo informò che si rimetteva alle decisioni della Commissione qualora si intendesse abrogarlo; ed il comitato ha unanimemente deciso di proporre l'abrogazione alla Commissione.

Infine l'articolo 17 del disegno di legge, su proposta del Governo, è stato sostituito dal seguente nuovo articolo:

« L'articolo 215 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Durante lo stato di pericolo pubblico il prefetto può adottare i provvedimenti provvisori indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, limitati al periodo strettamente necessario.

« Tali provvedimenti, ove riguardino singole persone sono comunicati al procuratore della Repubblica entro 48 ore per la convalida e, se questa non intervenga nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto ».

Sulla discussione, veramente interessante e delicata sul concetto di stato di pericolo pubblico e sul mantenimento nel sistema legislativo di questo concetto nonché sulla non opportunità e legittimità costituzionale di mantenerlo nel sistema, la discussione fu appena accennata perché si convenne che era opportuno, trattandosi di un argomento di fondo, che l'esame avvenisse in Commissione, anche se il nuovo testo proposto dal

Governo trovasse l'approvazione ed i consensi della maggioranza del comitato ristretto.

Ritengo di avere, in sintesi, richiamato tutti i punti delle discussioni, tutti gli argomenti che sono stati proposti in comitato e di aver indicato gli emendamenti che sono stati approvati. Credo che una più ampia esposizione, in rapporto ai singoli punti, possa essere fatta proprio in sede di esame degli articoli. Posso, quindi, concludere questa mia relazione ringraziando i componenti del comitato ristretto che hanno lavorato con sacrificio (ricordo le sedute nei giorni torridi di agosto), con grande passione e con altezza di concetti e vivo interesse.

A questo punto propongo il rinvio del seguito della discussione ad una prossima seduta, in quanto siamo attesi in Aula.

Non essendovi osservazioni, ritengo che così possa rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 11,10.**

---

*IL DIRETTORE*  
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI